



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO

Il giorno 13/1/2025 alle ore 9,51 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 1278/24

promossa da

██████████, c.f. ██████████ (avv. Domenico Naso)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)

Sono collegati e dichiarano la loro identità:

l'avv. Mikelangelo Di Lella in sost. avv. Domenico Naso;

la dott.ssa Daniela Tamburrino per il Ministero.

Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.

L'avv. Di Lella argomenta che l'anzianità contributiva è imprescrittibile e che il Ministero non ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive.

Nel resto le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.

All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Osservato quanto segue:

1. Con ricorso depositato il 18.10.2024 ██████████, docente a tempo indeterminato dal 1.9.2005, dolendosi del mancato riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, ha assunto le seguenti conclusioni: *“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e*

*dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto: condannare il Ministero Istruzione e Merito ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante; condannare il Ministero Istruzione e Merito al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi; ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista".*

Il Ministero resiste, eccependo anche la prescrizione.

2. Com'è noto, l'art. 9 DL 78/10 ha disposto per il pubblico impiego il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per un triennio.

In particolare, il comma 23 dispone: *"Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14"*.

In seguito, l'art. 1 comma 1 lett. b) dPR 122/13 ha disposto: *"...le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013"*.

Successivamente con due contratti collettivi integrativi sono stati recuperati gli anni 2011 e 2012, ma non è mai stato recuperato l'anno 2013.

L'anno 2013 non è allora ritenuto dal Ministero utile per la progressione nelle fasce stipendiali, che il personale consegue quindi con un anno di ritardo.

Secondo la ricorrente, questa interpretazione della disposizione non è corretta.

3. La tesi della ricorrente è stata condivisa, in giurisprudenza di merito, dalla Corte d'Appello di Firenze (sentenza 30.1.2024 n. 66: *"...il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in*

*modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”).*

3.2. In seguito la Corte di Cassazione ha dato analoga lettura (Cass., 11.6.2024 n. 16133, in motiv.: “...le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo

*scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici... il ricorso [del Ministero] è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni»).*

Il giudice condivide questi precedenti, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e l'anno 2013 si deve ritenere utile ai fini giuridici e in particolare ai fini della collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale che le spetta.

4. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del riconoscimento della maggior anzianità spettante.

L'eccezione è astrattamente infondata, alla luce della giurisprudenza di legittimità: *«Questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità... L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza*

*termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., 6.6.2024 n. 15840).*

4.1 L'eccezione di prescrizione (da intendersi in questo caso quinquennale) è invece fondata con riferimento alle differenze retributive maturate.

Va precisato che l'eccezione di prescrizione dei singoli ratei è compresa in quella di prescrizione dell'intero diritto alla ricostruzione di carriera, nella quale è contenuta in rapporto da minore a maggiore, e che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte manifesta l'intenzione di avvalersi dell'effetto estintivo del decorso del tempo, mentre il giudice ha il potere-dovere di qualificarla giuridicamente e di individuare il termine applicabile (v. Cass., 27.10.2021 n. 30303).

Non risultando in atti eventi interruttivi anteriori, la prescrizione si deve ritenere interrotta dalla notificazione del ricorso.

Sono allora prescritte le differenze retributive maturate più di cinque anni prima della notificazione del ricorso.

5. Viene dunque accertato che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e in particolare ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso, con la precisazione che il chiesto ordine di anticipare lo scatto stipendiale è ricompreso nella condanna a riconoscere, ai fini della determinazione della classe stipendiale, gli effetti giuridici dell'anno 2013 e, ove riferito a uno scatto futuro, non è neppure assistito da interesse attuale.

La condanna si pronuncia in forma generica, come richiesto dalla parte.

Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione 1101/5200 come indicato in ricorso e non contestato, assenza di istruttoria,

riduzione sui valori medi in rapporto alla scarsa complessità della controversia) e seguono la soccombenza del Ministero.

pqm

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara che [REDACTED] ha diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici,

condanna pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a collocare [REDACTED] nella spettante fascia stipendiale tenendo conto anche dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 e a pagare alla medesima [REDACTED] le differenze retributive che ne conseguono, nei limiti della prescrizione quinquennale come meglio specificato in motivazione e oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione.

Condanna il ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 49,00 per esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrenze, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Domenico Naso.

Il giudice

Marco Viani